

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2496

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVINO

Nuove norme per l'elezione alla Camera dei deputati

Presentata il 1° aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo alla vostra valutazione trae lo spunto dalle conclusioni in tema di riforma elettorale della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali che, destinando una quota stabilita di seggi al metodo proporzionale, produce gli effetti di un vero e proprio « pomo della discordia ». La proposta della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali è infatti destinata a produrre uno scenario che esclude, ancora una volta, la possibilità dell'alternativa e rilancia proprio i vecchi equilibri e la « democrazia bloccata » che dovrebbe eliminare.

Ad evitare ciò, e per quel « massimo consenso possibile », che su una proposta di riforma della legge elettorale dovrebbe essere sempre ricercato, il sistema intro-

dotto dalla presente proposta costituisce una soluzione « intermedia », che ha il suo fondamento nella valorizzazione della differenza tra primo e secondo classificato nel collegio uninominale a turno unico (articolo 1), di modo che l'adozione del sistema maggioritario o proporzionale verrebbe subordinata al risultato conseguito dai candidati.

Il meccanismo è molto semplice: se il candidato più votato nel collegio supera il 51 per cento dei voti validi o comunque sopravanza il secondo di una certa percentuale di voti (articolo 1, comma 2), egli conquista senz'altro il seggio; nel caso in cui non raggiunga questo risultato, il seggio viene rimesso « in palio » con il metodo proporzionale, in ambiti circoscrizionali che non superino i 15 seggi (articolo 1, comma 1).

Per quanto si tratti di un'ipotesi priva di conforti sperimentali, essa neutralizza il pericolo che si rilanci il sistema « bloccato » perché esaspera la competizione tra i due migliori in ogni collegio, determinando:

la essenzialità dei partiti minori per qualsiasi dei due obiettivi;

la valorizzazione delle qualità personali dei candidati a danno delle « nomenklature »;

la rifondazione dei partiti sul terreno dell'elaborazione programmatica e

di corretti criteri di selezione dei candidati;

la governabilità, quale effetto congiunto del dinamismo aggregativo della competizione bipolare e della suddetta rifondazione delle associazioni politiche;

l'alternanza, quale effetto naturale della polarizzazione e della conseguente trasparenza delle responsabilità.

Per questi motivi, mi permetto di auspicare, onorevoli colleghi, che questa proposta ottenga la vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'elezione alla Camera dei deputati è effettuata sulla base di collegi uninominali, nell'ambito di circoscrizioni che non superino i confini regionali, alle quali siano assegnati non più di 15 seggi.

2. Ad ogni collegio uninominale è assegnato un seggio da attribuire al candidato che consegua più del 50 per cento dei voti validi o un vantaggio di almeno 7 punti sul secondo classificato. Nel caso in cui nessun candidato consegua l'uno o l'altro risultato, il medesimo seggio è assegnato con il metodo proporzionale.

ART. 2.

1. Ai fini dell'attribuzione di uno o più seggi con metodo proporzionale, i candidati nei collegi uninominali devono dichiarare, all'atto della presentazione delle candidature, la lista alla quale aderiscono. I candidati nel collegio uninominale e la lista che li propone su scala circoscrizionale assumono il medesimo contrassegno.

ART. 3.

1. I seggi non attribuiti secondo quanto previsto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 sono ripartiti, nell'ambito della circoscrizione, tra le liste presentate con il sistema del quoziente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 493, in proporzione ai voti che ciascuna di esse consegue, sommando quelli individualmente ottenuti nei collegi dai propri candidati non eletti. Nell'ambito della quota spettante alla lista di appartenenza, essi sono proclamati eletti secondo l'ordine di precedenza nella lista; il medesimo ordine di proclamazione viene utilizzato per le sostituzioni in caso di vacanza in corso di mandato.

ART. 4.

1. In sede di ufficio elettorale centrale nazionale si determina, sommando la cifra elettorale riportata nelle circoscrizioni dai candidati iscritti nelle liste recanti il medesimo contrassegno, la cifra nazionale di ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un quoziente in sede di riparto proporzionale dei voti.

2. Si procede, con il sistema di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 493, al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto il requisito di cui al comma 1, assegnandoli alle circoscrizioni secondo l'ordine delle percentuali riportate dalle liste interessate. All'interno di dette circoscrizioni la proclamazione degli eletti avviene secondo l'ordine di precedenza della lista interessata.

3. La delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali per l'elezione alla Camera dei deputati è realizzata sulla base di principi e criteri direttivi che riguardano, tra l'altro, il rispetto dei confini regionali e, per quanto attiene alla popolazione, la definizione dei limiti di scostamento in più o in meno dalla media nazionale delle circoscrizioni e dei collegi, nonché la coerenza territoriale, anche con riferimento alle infrastrutture viarie.

4. Una commissione di esperti, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone le proposte per la delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi.